

IN BREVE n. 023-2020

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA- mese MAGGIO 2020

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15 giugno 2020 riferito al mese di maggio 2020

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3							
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4							

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MAGGIO 2020

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,3. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **0,625000%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587	
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento MAGGIO 2020 – aggiornato: 15 GIUGNO 2020 – prossima diffusione: 15 LUGLIO 2020

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	-0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+0,3

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

Compartimento Sanità - CSAN62

E' possibile la sospensione del contratto di lavoro a tempo determinato per motivi di famiglia (aspettativa) avanzata da due ricercatori sanitari?

L'art. 1, comma 4, del CCNL in oggetto prevede che a tale personale, "...per gli istituti non espressamente richiamati, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 7, si applicano le disposizioni del CCNL comparto sanità del 21.5.2018 nonché le altre disposizioni contrattuali ancora applicabili ai sensi dell'art. 99 dello stesso CCNL."

Pertanto, in merito all'aspettativa per motivi di famiglia, che non è oggetto di specifica esclusione, richiesta da ricercatori sanitari assunti a tempo determinato, si applica il tutt'ora vigente art. 12 del CCNL integrativo del 20.9.2001 del personale comparto sanità il quale fa riferimento solo al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale norme contrattuali si possono ritenere del tutto conformi al principio di non discriminazione il quale secondo la Direttiva europea e, conseguentemente, secondo la legislazione nazionale di recepimento è applicabile "sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine" (art.6 del D.Lgs. 368/2001).

E ciò è proprio il caso dell'istituto dell'aspettativa. Infatti, nel settore pubblico, il ricorso alla tipologia lavorativa del tempo determinato consente di assumere personale per "esigenze temporanee ed eccezionali". Pertanto, la fruizione di periodi di aspettativa, anche senza retribuzione, si porrebbe in evidente contrasto con tali esigenze potendo comportare il mancato o molto ridotto utilizzo della prestazione lavorativa del dipendente assunto a tempo determinato.

Comparto Funzioni Centrali - CFC368b

Per usufruire del permesso di cui all'art. 35 CCNL Funzioni Centrali è sufficiente la certificazione di presenza rilasciata dal proprio medico curante? Cosa si intende per "espletamento di visite"?

Per giustificare l'assenza dal lavoro imputandola a permesso ad ore di cui all'art. 35 del CCNL del 12 febbraio 2018 non è sufficiente la certificazione attestante una generica visita medica presso il proprio medico curante, ma è necessario che si tratti di una visita "*specialistica*". Infatti, tale attributo non deve essere circoscritto soltanto alle "*prestazioni*" ma anche alle "*terapie*" e alle "*visite*".

BONUS FACCIATE

Legge 160/2019 art.1 comma 219

219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

In caso di rinnovo dell'aspetto di un edificio situato in un'area assimilabile alle zone A e B in DM 1444/1968 per accedere al bonus facciate si deve produrre una certificazione urbanistica dell'ente competente e non da un ingegnere o architetto libero professionista (Circolare 2/E del 2020).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interpello n.182 dell'11.06.2020

(documento 152)

AG.ENTRATE Circolare n.2E del 14.02.2020 (documento 153)

ARRETRATI CONTRATTO A TASSAZIONE SEPARATA

Interpello con risposta 177 del 10 giugno 2020: l'articolo 17 c.1. lett.b) del Tuir prevede la tassazione separata nel caso di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuto o per altre cause non dipendenti da volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità.

Pertanto gli arretrati contrattuali ex contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto e siglato nel 2019 sono soggetti a tassazione separata con applicazione dell'aliquota media calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento.

A tal fine è necessario individuare correttamente:

- il periodo d'imposta nel quale il reddito deve essere assoggettato a imposizione;
- il periodo d'imposta a cui fare riferimento per individuare il biennio;
- l'aliquota media calcolata sui redditi del biennio di riferimento.

Per ottenere l'aliquota da utilizzare per il calcolo della tassazione separata è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre a tassazione e dividere il risultato per 2.

In questo modo si ottiene la media annuale del reddito del biennio.

Sul reddito medio si calcola l'Irpef in base alle aliquote vigenti e quindi l'incidenza media in percentuale di tale imposta sul reddito medio.

Tale percentuale corrisponde all'aliquota da applicare al reddito a tassazione separata.

Se in uno dei due anni precedenti non si è percepito alcun reddito, lo stesso calcolo si effettua sul 50% del reddito dell'unico anno.

Se in entrambi gli anni non si sono percepiti redditi si applica l'aliquota Irpef più bassa.

Quando il reddito a tassazione separata è erogato da un sostituto d'imposta, lo stesso procede al conteggio e al versamento dell'imposta calcolata e non debbono dichiarati.

Per i redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte e che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, è dovuto un versamento in acconto nella misura del 20 per cento. Tale versamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo IRPEF.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interpello n.177 dell'11.06.2020 (documento 154)

BORSE DI STUDIO ESENTI IRPEF

Ai fini della tassazione IRPEF, in linea generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in virtù dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che assimila ai redditi di lavoro dipendente *"le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*.

In deroga a tale regime sono riconosciute esenti dall'Irpef per espressa previsione normativa quelle corrisposte

- dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero (cfr. articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210);

- agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (cfr. art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476);

- nell'ambito del programma "Socrates", istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 (cfr. articolo 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999);
 - dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (cfr. art. 3, comma 3, lettera d-ter, del TUIR, introdotto dall'articolo 1, comma 336 della legge n. 296 del 2006);
 - le borse di studio, erogate nell'ambito del programma " Erasmus +", l'articolo 1, comma 50, della legge di Stabilità 2016.
- Poichè le disposizioni di esenzione sono a fattispecie esclusiva e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica. Di conseguenza le borse di studio "diverse" da quelle sopra menzionate, non sono suscettibili di esenzione.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interpello n.173 dell'11.06.2020
(documento 155)**

**DANNO BIOLOGICO, ECCO QUANDO SI DÀ LUOGO ALLA
PERSONALIZZAZIONE** da Doctor33 del 12 giugno 2020 a cura dell'avv.Ennio Grassini -

www.dirittosanitario.net

Il **danno biologico**, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato e ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.

FAMILY ACT

Assegno unico familiare, congedi parentali più ampi e incentivi al lavoro femminile.

Ecco la bozza del disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act) - collegato alla legge di bilancio 2020.

ALLEGATI A PARTE - Bozza disegno di legge Family Act (documento 156)

Vedi anche Brevia 22/2020

**AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE PER FAMILIARE
DECEDUTO** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Posso portare in detrazione le spese mediche sostenute per un familiare, dopo il suo decesso?

Faccio presente che siamo tre gli eredi e che il familiare non era fiscalmente a nostro carico.

Risponde Paolo Calderone

Si, rientrano tra gli oneri detraibili dall'Irpef le spese sanitarie sostenute dagli eredi, dopo il decesso, anche se la persona deceduta non era un familiare fiscalmente a carico.

Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi potrà usufruire della detrazione sulla quota di spesa effettivamente pagata.

ETÀ PENSIONABILE e PA

Molto interessante la sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro Civile numero 11008 pubblicata il 9 giugno 2020 che ha accuratamente esaminato l'età pensionabile del pubblico dipendente e le possibilità di prolungare l'attività lavorativa e puntualizzato l'attualità:

... Pur attraverso le articolate e complesse modifiche legislative succedutesi nel tempo, il limite di 65 anni è rimasto sempre inalterato, salva la possibilità, riconosciuta al dipendente, di richiedere di permanere in servizio per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione ovvero quella, *ratione temporis*, vigente del trattenimento in servizio per un biennio oltre il sessantacinquesimo anno di età ad istanza del dipendente stesso.

Ma attenzione con tassativa domanda di trattenimento in servizio presentata alla amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

In particolare, tutti i pubblici dipendenti che, pur non possedendo i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto alla pensione, non presentano la domanda nei termini dovuti, raggiunti i 65 anni possono essere collocati in pensione d'ufficio.

Viene anche segnalato che le Amministrazioni possono collocare a riposo con preavviso di sei mesi coloro che hanno raggiunto una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica con eccezione per il personale di magistratura, dei professori universitari e dei responsabili di struttura complessa del SSN e che tale norma si applica, non prima del raggiungimento del 65esimo anno di età, anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario.

CASSAZIONE sez. Lavoro Civile sentenza n, 11008 pubbl. il 9.06.2029 LEGGI IN

<http://www.italggiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=20200609/snciv@sL0@a2020@n11008@tS.clean.pdf>

PENSIONI SEMPRE PIU' SCARNE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22 giugno 2015 e del 15 maggio 2018 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° genn. 2013, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 672877 del 18 marzo 2020;

Visto il verbale della Conferenza di servizi lavoro/economia del 25 maggio 2020 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;

Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Decreta:
Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995,

n.335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 1° giugno 2020

Il direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative
Ferrari

Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 1° giugno 2020

Il direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative
Ferrari

Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta

Tabella

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Eta'	Divisori	Valori
57	23,892	4,186%
58	23,314	4,289%
59	22,734	4,399%
60	22,149	4,515%
61	21,558	4,639%
62	20,965	4,770%
63	20,366	4,910%
64	19,763	5,060%
65	19,157	5,220%
66	18,549	5,391%
67	17,938	5,575%
68	17,324	5,772%
69	16,707	5,985%
70	16,090	6,215%
71	15,465	6,466%

| tasso di sconto = 1,5% |

Questi i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo valido per il biennio 2021/2022 che applicati al totale dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa servono a determinare l'importo annuo di pensione cui il lavoratore ha diritto andando in quiescenza.
Dal 2009 ad oggi (dieci anni) perdita di oltre il 12% !!!

I coefficienti di trasformazione si applicano sulla quota contributiva della pensione (la cd. quota C: parte di pensione, calcolata secondo il sistema contributivo relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore dopo il 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011) e quindi riguarda in ordine di importanza:

- 1) chi non è in possesso di contribuzione al 31.12.1995;
- 2) chi esercita l'opzione di calcolo per il sistema contributivo;
- 3) chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- 4) chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità contributive accreditata dopo il 31.12.2011.

da PensioniOggi

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo						
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione					
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%

BONUS FACCIATA - LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA e DEI BALCONI

Con interpello n.185 del 12 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nel bonus facciata le spese sostenute per i lavori di restauro della facciata esterna, dei balconi, dei terrazzi a livello che fornisce l'affaccio o proiezione esterna dell'edificio (rifacimento intonaco, trattamento dei ferri, ecc.)

Si intende inoltre facciata l'involucro esterno visibile dell'edificio, con esclusione quindi le facciate interne non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interpello n.185 dell'12.06.2020 (documento 157)

DETRAZIONI FISCALI e TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020,

«Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell' articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che

«La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».

Per «altri mezzi di pagamento» si intendono quelli che «*garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria*» (Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014).

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DPCM 11 GIUGNO 2020 da DplMo

fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020, il [D.P.C.M. 11 giugno 2020](#), recante ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 25 marzo 2020, n.19](#), recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del [decreto-legge 16 maggio 2020, n.33](#), recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto conferma le raccomandazioni a professionisti e imprese relativamente al massimo utilizzo del lavoro agile per lo svolgimento della prestazione, così come i precedenti provvedimenti emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica.

Sarà nuovamente possibile svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «[Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)» pubblicato dall'INAIL.

Saranno, inoltre, consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, soltanto a condizione che Regioni e Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

Infine, in materia di spostamenti da e per l'estero, è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

[tutte le disposizioni emanate per l'emergenza Coronavirus](#)

 CTRL + clic

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LAVORATORI DIPENDENTI e PENSIONATI

Colla circolare 15/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità necessarie per richiedere il contributo a fondo perduto, stabilendo anche quali sono i criteri per il calcolo dell'importo spettante e quali sono le eventuali cause di esclusione dal beneficio.

In particolare, il Decreto Rilancio prevede all'articolo 25 prevede, anche se informa indiretta, la possibilità di comprendere i titolari di redditi da pensione o da lavoro dipendente, a patto che rispettino particolari condizioni.

I richiedenti il contributo devono, infatti, dimostrare che oltre a percepire redditi di lavoro dipendente o pensione (bonus professionisti con cassa, bonus lavoratori autonomi) sono anche, alternativamente:

- soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo;
- soggetti titolari di reddito agrario;
- soggetti titolari di partita IVA.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.15/e del 13.06.2020 (documento 158)

BONUS BABY SITTER ALTERNATIVO AL CONGEDO da Sole 24 ore - risposta 1194 a cura di Cristina Odorizzi

D - Alla luce della circolare Inps 44 del 24 marzo 2020, il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting è compatibile con la cassa integrazione in deroga (Cigd) a zero ore di una lavoratrice assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, e determinato?

R - Il genitore lavoratore che fruisce di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale può scegliere di optare, nei giorni di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, per il congedo Covid-19 o, in alternativa, per il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro (nuovo limite introdotto dal DL 4/2020, decreto Rilancio). Pertanto, se si trova in cassa integrazione (sia a zero ore che in riduzione orario), potrà optare per il congedo o bonus (ovviamente avendone diritto) ma dovrà rinunciare al trattamento integrativo. Come precisato nel messaggio Inps 1621 del 15 aprile 2020, le due tutele (trattamento di integrazione e congedo o bonus) hanno diversi presupposti/finalità/importi e non sono cumulabili.

NON SEMPRE IL RISCATTO LAUREA ANTICIPA LA PENSIONE da Sole 24 ore - risposta 1228 a cura di Fabio Venanzi

D - Sono nato nel 1970, ho una laurea quadriennale conseguita nel 1995 e ho iniziato a lavorare in modo continuativo dal 1997 come dipendente. Prima di allora avevo lavorato solo un paio di mesi nell'estate del 1989, come dipendente, prima di iniziare a frequentare l'università.

Non mi è chiaro se nella mia situazione ho convenienza a effettuare il riscatto dei quattro anni della laurea, alla luce delle ultime novità relative al riscatto agevolato.

R - Sulla base dei dati forniti, si stima che il lettore conseguirà la pensione di vecchiaia nel 2036 mentre la pensione anticipata, per la quale quest'anno sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi, risulterebbe successiva alla vecchiaia e quindi non sarebbe conseguibile.

Con il riscatto del titolo di studio quadriennale, la pensione anticipata sarebbe conseguibile dopo la pensione di vecchiaia e quindi non aiuterebbe il lettore a uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. Pertanto, il riscatto del titolo di studio incrementerebbe esclusivamente l'assegno

pensionistico futuro, rimanendo ferma la necessità di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia.

I requisiti sono frutto di stime e devono essere adeguati agli effetti incrementi legati alla speranza di vita.

CON LA RISERVA MATEMATICA SI APPLICA IL SISTEMA MISTO da Sole

24 ore - risposta 1230 a cura di Fabio Venanzi

D - Ad aprile del 2019 ho presentato una domanda di riscatto di laurea agevolata solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 ottobre 1997.

Successivamente, il riscatto della laurea agevolato è stato reso possibile anche per i periodi che precedono il 10 gennaio 1996 e, di conseguenza, ora potrei riscattare con questo metodo l'intero corso legale di studi (quattro anni: dallo novembre 1993 al 31 ottobre 1997).

L'Inps ha ora introdotto un apposito modulo (chiamato Ap 142), da inserire nella domanda, per rendere irrevocabile l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Chiedo conferma del fatto che, avendo iniziato a lavorare solo nel giugno 2001, la mia pensione verrebbe comunque calcolata con il metodo contributivo, anche se riscattassi in maniera agevolata tutti gli anni del corso legale di studi.

Oppure, se riscattassi in modo non agevolato il periodo di studio che precede il 10 gennaio 1996, la mia pensione verrebbe calcolata con il metodo retributivo?

R - Il riscatto del titolo di studio interamente con le regole del sistema contributivo comporterà un calcolo della prestazione pensionistica integralmente con le stesse regole, e con conseguente applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per poter esercitare l'opzione, il lettore deve riscattare prima un periodo antecedente al 1996 con le regole ordinarie della riserva matematica. Infatti, il modello Ap 142, come precisato nelle avvertenze dello stesso, non può trovare applicazione al caso in esame per mancanza di contribuzione precedente al 1996.

Qualora il periodo precedente al 1° gennaio 1996 venisse 'riscattato con un onere determinato con le regole della riserva matematica, la pensione verrebbe calcolata con le regole del sistema misto (quota retributiva per il periodo 1993/1995, quota contributiva dal 1996 in poi).

GOVERNO - REGOLAMENTO IN MATERIA DI ANTICIPO DEL TFS/TFR

da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020, il D.P.C.M. n. 51 del 11 giugno 2020, recante il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR (indennità di fine servizio e trattamento di fine rapporto), in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ALLEGATI A PARTE - DPCM n.51 dell'11.06.2020 Regolamento anticipo TFR/TFS (documento 159)

NUOVA PROROGA SCADENZA PATENTI AUTO

Le patenti in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020 sono state prorogate di 7 mesi dalla data di scadenza indicata e, in questo periodo, l'automobilista potrà circolare in tutta l'Unione Europea senza problemi. Proroghe anche per le revisioni.

Proroghe delle scadenze dei documenti di guida: la UE emana un Regolamento commentato dal Ministero dell'Interno

<https://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=4185>

Le proroghe dei documenti e delle abilitazioni alla guida si sono succedute dall'inizio dell'emergenza COVID sino ad ora in un crescendo di disposizioni. Ora anche la UE interviene nella questione con il **Regolamento 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020**, in vigore dal 4 giugno, commentato dal Ministero dell'Interno con la circolare del 5 giugno 2020 in ragione della necessità di coordinare le regole nazionali con le regole europee.

Il Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'Unione, **richiede infatti di essere coordinato in alcuni casi con le norme italiane**, laddove le proroghe risultino più favorevoli rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

In questa sede forniamo le indicazioni relative alle nuove scadenze di patenti di guida e CQC

Pratiche	Scadenza	Proroga validità fino a	Fonte
Rinnovo patente di guida (conferma validità)	dal 01/02/2020 al 31/08/2020	Sette mesi successivi alla data di scadenza	Art. 4 Reg. UE 2020/698 del 25/05/2020
Rinnovo patente di guida (conferma validità)	il 31/01/2020	31/08/20	Art. 104 comma 1 DL 18/2020
CQC rilasciate in Italia	dal 31/01/2020 al 29/03/2020	90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*	*29 ottobre 2020 (punto a art. 2 circ. 26/05/2020) Art. 103 comma 2 DL 18/2020
CQC rilasciate in Italia	dal 30/03/2020 al 31/08/2020	Sette mesi successivi alla data di scadenza	Art. 3 Reg. UE 2020/698 del 25/05/2020
CQC rilasciate all'Estero	dal 01/02/2020 al 31/08/2020	Sette mesi successivi alla data di scadenza	Art. 3 Reg. UE 2020/698 del 25/05/2020

Il Regolamento stabilisce anche **proroghe relative alla validità delle revisioni veicoli** (le norme si applicano ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito "ripetere", a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). In quest'ultimo caso, il Ministero dell'Interno nel coordinare le previsioni del Regolamento con quelle delle norme italiane più favorevoli ha emanato le seguenti disposizioni:

- se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
- se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;

I veicoli appartenenti alle categorie L, O₁ e O₂, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, sono esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento: possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Infine, nel caso di **rinnovo della carta del conducente** per l'utilizzo dei tachigrafi, qualora la scadenza sia compresa tra il primo marzo 2020 e il 31 agosto 2020, è sempre il Ministero dell'Interno a indicare che i conducenti che ne facciano richiesta (e che possono dimostrare di averne fatto richiesta entro 15 giorni lavorativi prima della scadenza) devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta, potendo provvedere alla registrazione manuale nel caso in cui non riescano a ricevere per tempo la nuova carta.

Vedi anche:

Circolari Ministeriali

Circolare - 05/06/2020 - Prot. n. 3977 - Rinnovo o proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni

Emergenza COVID-19. Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020 [leggi tutto...](#)

25/05/2020

Normativa UE

Regolamento UE - 25/05/2020 - n. 698 - Rinnovo o proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni

Regolamento recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI



“le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato ad Alberto Sordi, nel centenario della nascita

Data di emissione 15 giugno 2020

“le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a F. DIVELLA S.p.A., nel 130° anniversario della fondazione

Data di emissione 19 giugno 2020



BONUS AFFITTI, COME FUNZIONA PER I PROFESSIONISTI da Enpam

Previdenza n. 23 del 17 giugno 2020 a cura di Giuseppe Cordasco

<https://www.enpam.it/2020/covid-19-come-funziona-il-bonus-affitti-per-gli-studi-professionali/>

Buone notizie per medici e dentisti che nell'esercizio della propria libera professione utilizzano uno studio in affitto. Il decreto 'Rilancio' dello scorso 19 maggio ha infatti previsto l'introduzione di quello che è stato definito un "bonus affitti", la cui efficacia è stata estesa anche alle attività di lavoro autonomo. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste, chi ne ha diritto e come fare per poterlo ottenere.

Credito d'imposta del 60 per cento

Nell'ambito delle misure introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid-19, il decreto legge 'Rilancio' ha previsto all'articolo 28 l'istituzione di un credito d'imposta del 60 per cento del canone di locazione.

L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito sarà applicato sull'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo.

Tra questi anche gli studi professionali destinati allo svolgimento di attività produttive, tra le quali sono ricomprese quelle riconducibili al lavoro autonomo.

Fatturato ridotto del 50 per cento

Il credito di imposta spetta ai soggetti che hanno fatto registrare ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, cioè nel 2019.

Attenzione però, perché il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può darsi il caso di un medico o di un dentista a cui, ad esempio, spetterà il credito d'imposta per uno solo dei tre mesi elencati.

C'è da precisare infine che, per poter usufruire del bonus, è necessario che l'affitto sia stato effettivamente versato. In caso contrario la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resterà sospesa fino al momento del pagamento del canone.

Tre strade per beneficiarne

Sono diverse le modalità con cui si può impiegare il bonus affitti.

In primo luogo, il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, in questo caso parliamo della dichiarazione del 2020. Oppure potrà essere usato subito in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, utilizzando il codice 6920 del modello F24 istituito ad hoc dall'Agenzia delle entrate.

In questo caso, ad esempio, il medico o il dentista potranno sfruttare il credito per saldare le prossime scadenze della tassa sui rifiuti che come noto spetta all'inquilino.

Una terza possibilità infine, permette al beneficiario di cedere il credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, anche se per questa opzione devono ancora essere pubblicate le specifiche riguardo la procedura da seguire.

Decreto-legge Rilancio n.34 del 19 maggio 2020

Articolo 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

DIPENDENTI, IN PENSIONE D'UFFICIO E SENZA ASSEGNO da Enpam Previdenza n. 23 del 17 giugno 2020 a cura di Claudio Testuzza

I medici dipendenti che non fanno domanda di trattenimento in servizio corrono il rischio di essere messi in pensione d'ufficio a 65 anni con obbligo di attendere fino al compimento dei 67 prima di poter ricevere l'assegno previdenziale.

A lanciare l'allarme è il principale sindacato dei medici ospedalieri che cita una recente sentenza della sezione Lavoro della Cassazione, evidenziandone gli effetti (*“senza un intervento legislativo che faccia chiarezza”*) potenzialmente nefasti.

Il caso citato riguarda un dirigente medico con contratto a tempo determinato a cui è stato risolto l'incarico prima della sua attesa scadenza, poiché non aveva presentato la domanda per rimanere in servizio nei tempi previsti (dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento dei 65 anni).

La sentenza  **CTRL + clic**

**VEDI ANCHE SOPRA:
ETÀ PENSIONABILE e PA**

INPS - COVID-19: ULTERIORI INDICAZIONI PER IL BONUS PER

L'ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI da DplMo - fonte:Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 73 del 17 giugno 2020, con la quale fornisce ulteriori indicazioni per il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l'infanzia.

Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Attenzione, è alternativo al congedo parentale straordinario riferito alle singole tranches di 15 giorni + 15 giorni (possibilità di spaccettamento).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 73 del 17.06.2020 (documento 160)

PENSIONI - IL SERVIZIO MILITARE PUÒ ESSERE TRASFERITO NELLA GESTIONE PIÙ FAVOREVOLE estratto da PensioniOggi

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-il-servizio-militare-puo-essere-trasferito-nella-gestione-piu-favorevole-7656757>

Il lavoratore che ha svolto il servizio militare di leva con successivo accredito figurativo e ha avuto l'iscrizione in due gestioni previdenziali Inps diverse, andando in pensione può scegliere di trasferire il periodo di leva nella gestione previdenziale più favorevole, mediante specifica domanda telematica all'Inps di ricostituzione di pensione specificando di voler trasferire nella gestione più favorevole il periodo di servizio militare.

MEDICINA - TIROCINI PIU' VELOCI

Per agevolare il più possibile il conseguimento in tempi rapidi dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo per i laureati in medicina e chirurgia che non hanno né conseguito la laurea abilitante ai sensi del DM. n. 8/2020, né seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio di cui al DM. n. 58/2018, è data la possibilità di organizzare e l'attivare da parte degli Atenei dei tirocini pratici post-lauream di cui al DM n. 445/2001 a richiesta dell'interessato.

Attivazione dei tirocini post lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo

1. I tirocini pratico-valutativi post-lauream di cui al d.m. n. 445/2001, finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione professionale di medico chirurgo, sono attivati dalle università su istanza degli interessati laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, e sulla base dei tempi tecnici occorrenti all'ateneo per la corretta attivazione e il proficuo inserimento dell'istante nell'ambito del percorso formativo richiesto.
2. Le modalità operative di presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 sono definite dai singoli atenei nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

ALLEGATI A PARTE - MIUR DM 08.06.2020 (documento 161)

BONUS RENZI E CUNEO FISCALE: COME CAMBIA LA BUSTA PAGA DAL 1° LUGLIO 2020

da Informazione Fiscale a cura di Anna Maria D'Andrea

Bonus Renzi a 100 euro dal 1° luglio con il taglio al cuneo fiscale: come funziona e cosa cambia in busta paga? Al debutto il primo tassello della riforma fiscale, in attesa della riformulazione della tassazione Irpef.

Passa a 100 euro l'importo del bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti già beneficiari del credito Irpef di 80 euro. Percepiranno per intero il trattamento integrativo sugli stipendi i lavoratori con redditi compresi tra 26.600 e 28.000 euro, precedentemente fuori dalla platea di beneficiari del bonus Renzi.

Sarà una detrazione fiscale l'agevolazione finalizzata a ridurre il cuneo fiscale per i redditi da 28.000 e 40.000 euro: l'importo riconosciuto sarà progressivamente ridotto, fino ad azzerarsi, partendo da circa 97 euro.

La detrazione ha però carattere temporaneo: è prevista attualmente solo per il 2020. [continua]

LEGGI IN

<https://www.informazionefiscale.it/bonus-renzi-cuneo-fiscale-busta-paga-luglio-2020>